

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1958

(77<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio » (2236) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1259, 1263
AGOSTINO . . . . .	1262
BATTAGLIA, relatore . . . . .	1260, 1262
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	1262

« Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba » (2285) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1257, 1258, 1259
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	1259

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio e istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio ».

GRAMEGNA . . . . .	Pag. 1259
MOLINARI, relatore . . . . .	1258

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, Elia, Fedeli, Gramegna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Menotti, Molinari, Molinelli, Nasi, Picchele, Piegari, Raffener, Schiavone, Spasari, Terracini, Tupini e Turchi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori De Luca Carlo e Fortunati.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba » (2285) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINARI, *relatore*. L'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, superata la prima fase di assestamento, si è trovato nella necessità di affrontare, nel quadro dell'economia dell'Isola, questioni di notevole rilievo e di qualche complessità, avendo, fra l'altro, avuto conferito dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di stazione appaltante di un lotto di lavori per la sistemazione dell'acquedotto di Portoferraio e dovendo, inoltre, assumere analoghi incarichi per l'esecuzione di lavori relativi ad altri acquedotti elbani e di varie opere pubbliche locali per un rilevante importo di spesa.

Questi compiti rendono necessaria l'istituzione di appositi uffici con personale tecnico adeguato e specializzato, particolarmente per quanto concerne la sorveglianza e la manutenzione degli acquedotti, chè, per forza di cose, non può essere utilizzato il personale in servizio presso i comuni dell'isola, già di per sé insufficiente o appena sufficiente alle necessità degli uffici comunali.

È quindi necessario provvedere alla soppressione del primo comma dell'articolo 9 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, che prevede, per le necessità dell'Ente, l'utilizzazione saltuaria del personale in servizio presso gli enti locali dell'isola d'Elba, e che si disponga invece l'assunzione di un contingente di personale a tempo determinato e con contratto tipo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria e commercio, approverà con apposito decreto il Regolamento approvato dall'Ente e ciò per garanzia che il personale da assumersi dall'Ente ed il relativo trattamento saranno contenuti entro i limiti strettamente postulati dalle esigenze del funzionamento dell'Ente medesimo e dalle relative possibilità finanziarie.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene introdotto un emendamento aggiuntivo del primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952, inteso a precisare il carattere di diritto pubblico che riveste la personalità giuridica di cui è dotato l'Ente in parola e ciò al fine di evitare ogni incertezza in sede di applicazione dei provvedimenti di carattere generale riguardanti gli organismi di diritto pubblico, oltre che sugli effetti che possono scaturire dagli atti compiuti dall'Ente stesso.

Con l'articolo 2, inteso ad apportare alcune modificazioni al testo dell'articolo 8 della legge precitata, viene devoluta al prefetto di Livorno la nomina dei revisori dei conti, cui attualmente provvede il Consiglio di amministrazione dell'Ente. Con lo stesso articolo, infine, viene previsto che, dei tre membri effettivi e due supplenti che compongono il Collegio dei revisori, uno effettivo ed uno supplente siano nominati su designazione del Ministero del tesoro, in relazione all'intervento contributivo statale che viene annualmente disposto a favore dell'Ente in parola. Si provvede inoltre a precisare, con opportuna norma integrativa, che il Collegio dei revisori è tenuto ad esercitare il suo mandato con l'osservanza degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile.

Considerate, peraltro, le particolari forme di controllo già previste dall'ordinamento dell'Ente si è ritenuto ancora di stabilire che i revisori intervengano alle riunioni del Consiglio di amministrazione soltanto qualora si deliberi sul bilancio di previsione delle spese e sul consuntivo.

Tenuto pertanto il debito conto del parere favorevole della 9<sup>a</sup> Commissione permanente, mi dichiaro, come relatore, favorevole all'approvazione del progetto di legge di cui trattasi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, è sostituito dal seguente:

« È istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio ».

(È approvato).

#### Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Le cariche di presidente, di vicepresidente e di consigliere sono gratuite ».

(È approvato).

### Art. 3.

L'articolo 8 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del prefetto di Livorno, su designazione da parte del Ministero del tesoro di un membro effettivo, con funzioni di presidente, e di uno supplente; di uno effettivo e di uno supplente da parte del Ministero dell'interno e di uno effettivo in rappresentanza dei Comuni dell'isola d'Elba su designazione dei sindaci dei Comuni, all'uopo riuniti in assemblea. Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori esercita il suo mandato con l'osservanza degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile.

I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si delibera sul bilancio di previsione delle spese e sul conto consuntivo ».

GRAMEGNA. Sono contrario all'approvazione di questo articolo perchè — mentre la legge che noi andiamo a riformare dà facoltà al Consiglio di amministrazione di nominare il Collegio dei revisori dei conti — esso modifica tale disposizione affidando questo compito al Prefetto e al Ministero del tesoro.

In tal modo non facciamo altro che accentrare tutti i poteri nelle mani del Prefetto!

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 8 della legge che stiamo riformando dispone che il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Collegio di revisori dei conti.

« Era una norma veramente molto strana: finora non avevo mai sentito dire che, in un ente parastatale, i revisori dei conti fossero nominati dal collegio stesso i cui conti devono essere revisionati!

Nella relazione del Governo è spiegato, appunto, che non era opportuno che i controllori fossero nominati dai controllati.

Alla Camera dei deputati l'onorevole Giacquinto, che appartiene allo stesso settore del senatore Gramegna, disse che in linea di massima era favorevole, unitamente al suo gruppo, a questo disegno di legge.

Null'altro aggiungo per raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

### Art. 4.

L'articolo 9 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità.

Esso delibera, altresì, un regolamento nel quale sono stabiliti un contingente di personale, compreso il direttore, che l'Ente è autorizzato ad assumere a tempo determinato ed un contratto-tipo per l'assunzione, il mantenimento in servizio ed il trattamento economico spettante al personale stesso.

Lo statuto ed i regolamenti predetti, nonchè le loro eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria e commercio ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio » (2236).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio ».

BATTAGLIA, *relatore*. Su richiesta del senatore Terracini, avevo assunto l'impegno, nel corso della precedente discussione, di fornire ulteriori dati in ordine all'Unione nazionale mutilati e invalidi per causa di servizio, a favore della quale dovrebbe essere approvata la proposta di aumento del contributo annuale, di cui al disegno di legge in esame.

Ribadendo quanto in parte ho già avuto occasione di dire, rendo noto che l'Unione nazionale mutilati per servizio è stata eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650. L'Unione ha la rappresentanza giuridica della categoria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, che ne approva i bilanci. Ciò in virtù della legge 13 aprile 1953, n. 337, che è così articolata:

« *Articolo 1*: All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione e il lavoro dei minorati per causa di servizio.

*Articolo 2*: L'Unione nazionale mutilati per servizio collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore. Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio militare e civile, nelle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, le rieducazione e la istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti e istituti prevedano una rappresentanza di detta categoria di minorati nella propria amministrazione.

*Articolo 3*: L'Unione nazionale mutilati per servizio è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.

*Articolo 4*: Sono estese all'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vi-

genti per le istituzioni di assistenza e di beneficenza. Agli effetti fiscali, l'Unione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. In particolare, gli immobili adibiti a sede dell'Unione sono esenti da imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali. L'Unione è esente dall'imposta di ricchezza mobile, nonchè dall'imposta comunale sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta in favore delle Camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso immobile. Sono altresì esenti dall'imposta di consumo i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi, compresi i materiali occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredo e il funzionamento degli istituti dell'Unione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque situati, nonchè per qualsiasi forma di attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente. L'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito è dovuta dall'Unione nella misura della metà del tributo ordinario.

*Articolo 5*: L'Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

*Articolo 6*: L'Unione ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare, divenuti tali non per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscono di pensione privilegiata ordinaria o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.

*Articolo 7*: La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del Tesoro presso

le Intendenze di finanza, per i titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario a carico dello Stato, e dai rispettivi servizi di tesoreria, per i titolari di pensioni o di assegno per minorazione a carico degli Enti locali, territoriali ed istituzionali. Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accrescendone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato al Comitato centrale direttivo dell'Unione. Spetta al Comitato medesimo di ripartire il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni ».

Il nuovo Statuto dell'Unione nazionale mutilati per servizio è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1954. Tale Statuto stabilisce che l'Unione è apolitica, e si propone di esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria; di mantenere vivo fra i soci il sentimento della fratellanza e della solidarietà; di praticare la elevazione spirituale dei soci che si considerano come membri di una sola grande famiglia; di esaltare in essi l'orgoglio delle minorazioni subite nell'adempimento di un dovere nazionale e sociale e di contribuire a renderli ancora forze operanti per il bene della Patria; di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi per servizio presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione e il lavoro dei minorati per servizio; di praticare tutta la possibile assistenza morale e materiale ai soci ed alle loro famiglie, intervenendo in loro favore in ogni campo.

L'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.) consta di organi centrali e periferici, ha una sede centrale, con la presidenza nazionale, 20 gruppi regionali, 92 sezioni provinciali e numerose sottosezioni dipendenti dalle rispettive sezioni provinciali. La sezione provinciale è retta da un comitato provinciale eletto dall'assemblea provinciale dei soci. Il comitato provinciale, a sua volta, elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente e il segretario economo. Il gruppo regionale è retto da un comitato regionale, composto dai presidenti provinciali della regione, che eleggono

il presidente tra i soci della Regione stessa. I presidenti regionali, unitamente al Comitato centrale direttivo, eletto direttamente dal congresso nazionale, compongono il Consiglio nazionale.

Per quanto concerne la parte finanziaria, i bilanci delle sezioni provinciali vengono visti dal Comitato centrale direttivo ed approvati dalle rispettive assemblee provinciali dei soci. I bilanci della sede centrale, che comprendono anche le spese di funzionamento dei gruppi regionali vengono deliberati dal Consiglio nazionale, che si riunisce una volta l'anno. A norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1953, n. 337, i bilanci vengono poi approvati con decreto del Ministro dell'interno. A tal proposito, è utile far notare che il Consiglio nazionale dell'Unione, riunitosi in Roma nei giorni 1 e 2 febbraio 1958, ha deliberato favorevolmente sul bilancio preventivo 1958 e sul bilancio consuntivo 1957. Detti bilanci sono stati già trasmessi al Ministro dell'interno per l'approvazione.

Qui giova ricordare che delle 92 sezioni provinciali dell'Unione, numerose sono in continuo deficit finanziario e sono costrette a sottoporre i soci ad oblazioni straordinarie, ovvero a ricorrere a forme di finanziamento talvolta poco dignitose. Ciò peraltro non è nemmeno possibile nelle zone depresse e nelle province minori, cosicchè in molte provincie la sezione dell'U.N.M.S. ha sede nell'abitazione privata del presidente o del reggente, il quale assolve come può i compiti assistenziali a favore dei propri iscritti. In particolare, tale è la situazione delle sezioni di Caltanissetta, Ragusa, Enna, Trapani, Siracusa, Agrigento, Nuoro, Cagliari, Sassari, Matera, Potenza, Brindisi, Lecce, Latina, Avellino, Caserta, Campobasso, Grosseto, Pisa, Carrara, Savona, Imperia, Reggio Emilia, Modena, Belluno, Gorizia, Bergamo, Sondrio, Asti, Cuneo e Novara.

Per assicurare il funzionamento dell'intera organizzazione la somma occorrente è di lire 56.146.000, come si può rilevare dallo specchio seguente, già sottoposto all'esame del Ministro dell'interno:

per fitto locali: sede centrale lire 160.000 per 12, lire 1.920.000; sezioni provinciali lire 20.000 per 12 per 92, lire 22.080.000; totale lire 24.000.000. Per spese postali, telegrafiche e telefoniche: rispettivamente lire 35.000 per 12,

lire 420.000, e lire 4.000 per 12 per 92, lire 4.416.000, per un totale di lire 4.836.000. Per spese di cancelleria e tipografiche: lire 35.000 per 12, lire 420.000; lire 3.000 per 12 per 92, lire 3.312.000; per un totale di lire 3.732.000. Per spese di riscaldamento e di illuminazione: lire 15.000 per 12, lire 180.000; lire 1.500 per 12 per 92, lire 1.656.000, per un totale di lire 1.836.000; per rimborso spese di viaggio: lire 30.000 per 12, lire 360.000; lire 2.500 per 12 per 92, lire 2.760.000; per un totale di lire 3.120.000; per pulizia e manutenzione locali: lire 10.000 per 12, lire 120.000; lire 1.000 per 12, per 92, lire 1.104.000; per un totale di lire 1.224.000. Per funzioni pubbliche e di rappresentanza: lire 10.000 per 12, lire 120.000; lire 1.500 per 12 per 92, lire 1.656.000 per un totale di lire 1.776.000. Per i servizi di assistenza ai soci: lire 50.000 per 12, lire 600.000; lire 10.000 per 12 per 92, lire 11.040.000; per un totale di lire 11.640.000. Per spese varie impreviste: lire 1.000.000 e lire 3.000.000, per un totale di lire 4.000.000.

Si ha pertanto un totale di entrate di lire 56.164.000, che sarebbero necessarie per il funzionamento delle sedi centrali e provinciali dell'Unione. Tenuto conto che per entrate per tesseramento soci si hanno lire 7.350.000; che per entrate per trattenuta mensile obbligatoria a norma della legge 13 aprile 1953, n. 337 si hanno lire 16.000.000; che per entrate varie si hanno lire 1.650.000; tenuto cioè conto che l'Unione ha un'entrata prevista di lire 25.000.000, il *deficit* risultante è di lire 31.164.000.

È ovvio che la ripartizione indicata nello specchio non avverrà uniformemente fra le 92 sezioni, dovendosi tener conto della situazione locale. Difatti le entrate ordinarie di lire 25.000.000 previste si ripartiscono automaticamente in relazione al numero degli invalidi per servizio, residenti in ciascuna provincia, e, di conseguenza, le sezioni maggiori (capoluoghi di sezione) ottengono una quota maggiore. Tali sezioni, quindi, avranno minor bisogno di integrare i loro bilanci a mezzo del contributo che si richiede. Le altre sezioni, invece, si trovano tutte in condizioni di bisogno e la sede centrale curerà in particolar modo il finanziamento in loro favore, e specialmente in favore delle 31 sezioni menzionate precedentemente,

le quali in atto si trovano nella impossibilità di funzionare per mancanza di mezzi.

Si ha poi il fondo per l'assistenza sanitaria, stanziato sul bilancio del Ministero dell'interno. I fondi necessari per l'assistenza, secondo la esperienza degli ultimi tre esercizi finanziari, oscillano fra i 350 e i 370 milioni di lire, come è ben noto al Ministero dell'interno, il quale controlla le spese effettuate dall'O.N.I.G. per la categoria. La richiesta di lire 400.000.000 avanzata dall'Unione, e fatta propria dal Ministero dell'interno, teneva appunto conto dei 30.000.000 di lire necessari all'U.N.M.S. per il proprio funzionamento, la qual cosa si evince dalle assicurazioni date in tal senso dal Ministero dell'interno stesso.

Per i motivi ampiamente e fedelmente esposti, mi permetto di insistere sull'emendamento proposto e di caldeggiare il voto favorevole da parte degli onorevoli componenti la Commissione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il testo dell'articolo 1, se la Commissione volesse accogliere l'emendamento che è stato proposto, dovrebbe diventare il seguente:

« Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza sanitaria, protettiva ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 689, è elevata a 370 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59. A partire da tale esercizio è altresì stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un contributo annuo di lire 30 milioni, da destinarsi al funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

BATTAGLIA, *relatore*. Accetto tale formulazione dell'articolo 1.

AGOSTINO. In seguito ai chiarimenti forniti dal senatore Battaglia, noi non ci opponiamo all'approvazione dell'emendamento così come formulato dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Peraltro vogliamo augurarci che in avvenire i 30 milioni di lire che ora sono stati sottratti ai mutilati ed invalidi per causa di servizio, vengano effettivamente destinati all'Unione con ulteriore stanziamento, perchè indispensabili per quelle finalità che il benemerito Ente persegue.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)77<sup>a</sup> SEDUTA (21 febbraio 1958)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 689, è elevato a 400 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59.

A tale articolo sono stati proposti dal Governo due emendamenti, accettati dal relatore. Con il primo di tali emendamenti la parola « 400 » viene sostituita dalla parola « 370 ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Con il secondo emendamento, vengono aggiunte alla fine del testo dell'articolo le parole: « A partire da tale esercizio è altresì stanziato nel bilancio del Ministero dell'Interno un contributo annuo di lire 30 milioni, da destinarsi al funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 2.

È concesso per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o ci-

vile, un contributo straordinario di 125 milioni di lire.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo 2 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

In conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1, si rende necessario modificare il titolo del disegno di legge come segue: « Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio e istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il titolo nella formulazione di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,55.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari